



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA OGLIASTRA

Prot. 3371

Arzana 16. 08. 2007

ORDINANZA N. 8 - REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE ANIMALI DA SELLA E DA SOMA NEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO

Viste ed esaminate le numerose segnalazioni dei cittadini pervenute in merito ad inconvenienti igienici con presenza di escrementi lungo tutte le Vie del paese, derivanti dalla presenza di animali da sella o da soma con conducente, che circolano lungo le Vie del Centro abitato di questo Comune con continuo pericolo per la circolazione pedonale e quella veicolare;

Ritenute condivisibili le preoccupazioni manifestate, al fine di:

- prevenire incidenti con veicoli motorizzati;
- danni alle persone o cose;
- diffusione di malattie;
- garantire il decoro urbano;

Individuato quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di transito ai cavalli con annesso cavaliere lungo le Vie del centro abitato di questo Comune e precisamente in quelle più trafficate;

Ritenuto che quindi i detentori di animali da sella possono, con relativa facilità, trovare nella periferia valide alternative per garantire il benessere degli stessi e così soddisfare le loro esigenze di movimento e svago;

Che le manifestazioni con a seguito animali da sella potranno essere eseguite se preventivamente autorizzate;

Visto l'art. 184, avente per oggetto, Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54;

Visto il Decreto Legislativo n. 508 del 14.12.1992;

Visto il R.D. del 27.07.1934, n. 1265 e succ. mod. e int.;

Visto il Regolamento per infrazione ai regolamenti e alle ordinanze approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 07.07.2003;

Visto l'art. 50 del T. U. D.lg. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- **L'Istituzione del divieto di transito agli animali da sella e da soma** lungo le Vie principali del centro abitato di questo Comune più precisamente nelle Vie:
Sardegna, Garibaldi e Brigata Sassari
- **L'Obbligo, per i conduttori degli animali da sella e da soma** di provvedere, qualora fosse necessario, alla pulizia delle deiezioni prodotte in tutto il perimetro del centro abitato.

DISPONE

Che il mancato rispetto della presente, sarà sanzionato oltre che con gli importi previsti dall'art. 184 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi e art. 15, atti vietati, del C.d.S., con l'importo **che va da € 25,00 fino a € 500,00 con le modalità previste dalla L. 689/81.**

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, di cui copia dovrà essere notificata all'Ufficio Tecnico Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Arzana e al Commissariato di P.S. di Lanusei;

- incarica l'Ufficio Tecnico del Comune di procedere alla regolare installazione della segnaletica prevista;

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Gli Agenti del Consorzio di Polizia Municipale e la forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Marco Melis